

Venerdì, 21 Settembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno

**PROVA GRATIS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Ordinanza n. 10375 del 21 giugno 2012 Corte di Cassazione

Status di rifugiato politico - protezione sussidiaria - diritto di asilo - permesso per motivi umanitari - Doppia cittadinanza - Rischio di persecuzione in uno solo dei due Paesi di cui si abbia la cittadinanza



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

## Svolgimento del processo

\*\*\*\*\*, con ricorso al Tribunale di Trieste chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato politico o in via subordinata la protezione sussidiaria o il diritto di asilo o il permesso per motivi umanitari.

Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 157/2011, respingeva il ricorso suddetto.

Il Tribunale riteneva che il ricorrente non aveva fornito prova certa della sua situazione personale in tema di effettività e attualità del rischio alla sua incolumità fornendo dichiarazione che non avevano superato nemmeno quella soglia minima di credibilità necessaria per l'accoglimento della domanda.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo \*\*\*\*\*, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

- a) la sentenza di primo grado era contraddittoria e illogica in quanto avrebbe ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni ai fini dell'accoglimento della domanda essendo vissuto in Italia dal 2002 al 2008, anno in cui aveva fatto rientro nello Zimbabwe ( giugno 2008) in cui era in atto una grave crisi politica con scontri armati tra i partiti contrapposti nel corso dei quali erano rimasti uccisi il padre e il fratello;
- b) aveva lavoro in Italia presso \*\*\* ed era rappresentante e animatore di una associazione religiosa.

Insisteva pertanto per l'accoglimento del reclamo.

Si costituiva ritualmente il Ministero dell' Interno, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

Il PG, con parere del 7.10.2011 chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale di Trieste.

La Corte d'appello di Trieste , con provvedimento del 15.11.11 rigettava l'impugnazione.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il D. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

## Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla propria domanda subordinata di asilo politico ex art 10 Cost. Con il secondo motivo lamenta che in violazione della normativa vigente il provvedimento impugnato ha escluso l'esistenza di una persecuzione e di un pericolo grave a suo danno nello Zimbabwe. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono infondati.

Si osserva anzitutto che la Corte d'appello ha fornito una ampia motivazione che ha preso in esame non solo il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche la domanda di protezione sussidiaria di cui all'art 14 d.lgs 251/07 nonché la richiesta di asilo politico e la domanda di permesso per motivi umanitari.

Il giudice di seconde cure ha escluso l'esistenza dei presupposti per la concessione di ognuna delle misure richieste sulla base di due considerazioni principali.

In primo luogo, rilevato che non poteva ritenersi la sussistenza di un conflitto in atto rilevante o l'esistenza di un pericolo grave per il ricorrente posto che questi non aveva corroborato le proprie dichiarazioni con

idonee allegazioni atte a rendere verosimile i propri assunti.

A tale proposito va rammentato che, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale, il regime dell'onere della prova previsto nell'art 3 del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#) stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
- c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
- d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. (v [Cass. 6879/11](#)).

La Corte d'appello ha fatto applicazione di tale normativa ed ha rilevato che alcuna verosimile allegazione era stata adottata dal ricorrente atta a suffragare le proprie richieste.

Trattasi di un accertamento in punto di fatto congiunto con una valutazione di merito che il ricorrente non contesta in alcun modo.

Anzi lo stesso, evidentemente equivocando, sostiene che "pare di capire che non si contestano le dichiarazioni del ricorrente e le circostanze da questi esposte, ma si ritiene che la situazione da questi prospettata non integri gli estremi per la concessione internazionale".

In realtà il provvedimento impugnato (fine pag 3 e inizio pag 4) chiaramente si esprime nel senso che sulla base delle mere dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi provati i fatti stessi che il medesimo ha posto a fondamento delle sue richieste.

A tali considerazioni la Corte d'appello ne ha aggiunta un'altra altrettanto dirimente ed anch'essa non contrastata dal ricorrente, e, cioè, che questi gode altresì della cittadinanza nigeriana e che in tale paese, dove vivono la moglie ed un figlio, non sussiste alcun pericolo di danno grave o di persecuzione nei suoi confronti.

Tale argomentazione della Corte d'appello risulta ineccepibile.

E' infatti di tutta evidenza che la richiesta di status di rifugiato o di asilo politico o comunque di protezione internazionale sussiste nel caso in cui il cittadino di un determinato Paese, a causa delle persecuzioni o del pericolo che lo minacciano, non può restare nel proprio Paese e si indirizza quindi verso un altro Paese che lo possa ospitare. Nel caso però della doppia cittadinanza quel soggetto, che non può restare in uno dei due Paesi di cui è cittadino, deve dirigersi verso l'altro paese di cui ha la cittadinanza se colà non corre pericolo alcuno.

In altri termini, la valutazione della esistenza dei requisiti della protezione internazionale deve necessariamente tenere conto della situazione complessiva in cui si trova una persona munita di doppia cittadinanza perché solo la presenza in entrambi i paesi di cui si è cittadini delle condizioni per l'ottenimento della protezione internazionale consente lo scrutinio positivo delle sue richieste in tal senso nello Stato italiano.

Il ricorrente non solo non ha dimostrato che in Nigeria era soggetto a persecuzione o grave pericolo, ma non ha neppure impugnato la statuizione sul punto della Corte d'appello.

Il ricorso va in definitiva rigettato.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Rigetta** il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 21 giugno 2012

Martedì, 11 Settembre 2012

**Università Online Lazio** [www.laurea-online-roma.it](http://www.laurea-online-roma.it)

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sede anche a Roma. Contattaci ora!

**Vuoi Aiuto Per Gli Esami?** [www.cepu.it](http://www.cepu.it)

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati Subito Sui Nostri Corsi.

**Hai più di 30 Anni?** [www.laurea.cepuonline.it](http://www.laurea.cepuonline.it)

Hai 30 anni e non hai la Laurea? Questo messaggio è per Te! Info ora

**Voce Corsi A Roma** [www.itineracorsi.it](http://www.itineracorsi.it)

Migliora Le Capacità Della Tua Voce! Ultimi Posti. Iscriviti Ora.

Scegli Tu! ▶

News



## [Sanatoria 2012, colf e badanti i profili più richiesti](#)

Sarebbero poco più di 12mila le richieste da parte dei datori di lavoro per la regolarizzazione di lavoratori

...

[Leggi tutto »](#)

## [Cassazione, l'omosessualità riconosciuta come ragione sociale di persecuzione](#)

Il focus della sentenza della S.C. n. 11586 del 10/7/2012 è la protezione internazionale fondata sulla discriminazione ...

[Leggi tutto »](#)

## [\*\*Tirocini formativi e corsi professionali, ingressi per 10mila stranieri\*\*](#)

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#) ...

[Leggi tutto »](#)

## [\*\*Sanatoria 2012, per i domestici i contributi da pagare arriveranno a casa\*\*](#)

A due giorni dall'apertura ufficiale della sanatoria 2012, anche l'INPS si è mossa per rilasciare una circolare ...

[Leggi tutto »](#)

## [\*\*Regolarizzazione, possibile anche per chi ha il permesso di soggiorno\*\*](#)

Il Ministero dell'Interno ha finalmente tolto ogni dubbio che da tempo stava perseguendo sia i datori di lavoro che i ...

[Leggi tutto »](#)

## [\*\*Sanatoria 2012, pubblicate slide per le domande di emersione\*\*](#)

Sono state pubblicate dal Ministero dell'Interno le slide che aiutano i datori di lavoro a compilare con precisione la ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)

- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891